

Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 29/05/2026)

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

FP BCC/CRA è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 29/05/2026)

Fonte istitutiva: FP BCC/CRA costituito in forza dell'accordo collettivo nazionale del 18 febbraio 1987, è iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n. 1386 ed è stato istituito sulla base di un accordo sottoscritto dalla Federazione Italiana delle Casse Rurali ed Artigiane e Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Uib/UIL, Filcea, Sinadi.

Destinatari: possono aderire al Fondo tutti i prestatori di lavoro subordinato, non in prova, alle dipendenze delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane e degli altri Enti, aderenti alla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali —FEDERCASSE - destinatari della contrattazione collettiva nazionale di lavoro stipulata dalla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali, o alle dipendenze della stessa Federazione Italiana, dello stesso Fondo, della Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo e della Raiffeisenverband Sudtiro, con esclusione dei prestatori di lavoro subordinato alle dipendenze delle Casse Rurali e degli altri Enti della Provincia di Trento, per i quali provvede il Fondo di previdenza integrativa locale, costituito con precedente accordo provinciale.

Possono aderire al Fondo anche i prestatori di lavoro subordinato, non in prova, alle dipendenze di Società di servizi aderenti alla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali che non siano destinatarie della contrattazione collettiva nazionale di lavoro stipulata dalla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali.

Possono, altresì, aderire al Fondo i prestatori di lavoro il cui datore di lavoro, pur non aderendo alla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali, applichi tuttavia la contrattazione collettiva nazionale di lavoro stipulata dalla stessa Federazione. In tal caso, la percentuale dei contributi posti a carico del datore di lavoro è maggiorata di 0,40 punti. Tale maggiorazione è destinata a copertura delle spese di gestione.

L'adesione al Fondo può avvenire mediante modalità esplicite o anche solo attraverso conferimento tacito o esplicito del TFR.

Possono aderire al Fondo anche i soggetti fiscalmente a carico del lavoratore già aderente al Fondo medesimo, con le modalità e le condizioni stabilite dalla specifica regolamentazione approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.

Contribuzione: la contribuzione al Fondo può essere attuata mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.

Tipologia lavoratore	Quota TFR ⁽³⁾	contributo lavoratore ⁽¹⁾	Contributo datore di lavoro ⁽¹⁾	
			Lavoratori assunti fino al 31.12.2000	Lavoratori assunti dal 1.1.2001
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	2,10% ⁽²⁾ (4)	4,60% (5)	5,50% (5)
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50%			

Per i soggetti destinatari del d.lgs. 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto, la contribuzione può essere altresì attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (c.d. contribuzione da abbuoni).

⁽¹⁾ In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

⁽²⁾ Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa. L'incremento è espresso in termini percentuali per scaglioni dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

⁽³⁾ Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all'intero flusso di TFR.

⁽⁴⁾ A far tempo dal 1.10.2022

⁽⁵⁾ A far tempo dal 1.5.2022